# QUESITI N. 5 e N. 6

**AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC).**
**(Approvato con Determina del Responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica n°3 del 08/05/2018)**
*(Redazione Piani Attuativi all'interno delle aree perimetrate a norma dell'art.11 del D.L. n.189/2016 convertito con legge N.229/2016 e dell'art. 5 c.2, dell'Ordinanza del Commissario di governo per la ricostruzione n. 25 del 23/05/2017).*

**RISPOSTA AI QUESITI**

**Prot 87910|25/05/2018|SARCH**

**QUESITO N. 5**
Buongiorno, con la presente richiedo chiarimenti circa l'interpretazione dell'art. 5 - Soggetti Ammessi e costituzione di RPT e/o Consorzi stabili successivamente all'aggiudicazione dell'incarico:
- per tutte e tre le fasce (Prima classe, Seconda classe, Terza Classe) una volta acquisito l'incarico, per la formalizzazione dello stesso, Soggetti Ammessi devono costituire la sola RPT oppure devono costituire un Consorzio Stabile. Dalle Vostre risposte ai Quesiti si evince la sola costituzione di una RPT.

*RISPOSTA N.5*
I soggetti ammessi a partecipare alla procedura di iscrizione al presente elenco sono quelli indicati all'art. 46, del Codice. Non è ammessa l'iscrizione di raggruppamenti temporanei di operatori economici (R.T.P.) di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice. In relazione ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, per la partecipazione alle singole procedure di affidamento, opera comunque la previsione di cui all'art. 48, comma 11, del Codice, in forza della quale "In caso di procedure – omissis – negoziate – omissis - l'operatore economico invitato individualmente – omissis - ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti".
In conformità con quanto sopra esposto, nella domanda di iscrizione "Modello B" è previsto espressamente che in caso di aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione dei piani attuativi, l'istante, al fine di partecipare in R.T.P., è tenuto ad indicare la futura composizione del raggruppamento, con specificazione del soggetto capogruppo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, l'interessato deve dichiarare di non partecipare alla procedura di iscrizione in più di una forma singola e associata per ogni fascia/classe di importo.
Dalla su esposta disciplina discende che l'operatore economico ha la facoltà di chiedere l'iscrizione come singolo, ben potendo, nelle successiva fase di svolgimento della procedura di affidamento, presentare offerta come mandatario/capogruppo dei un RTP costituendo/costituito, previa declaratoria, già nella domanda di iscrizione, dei professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Tale possibilità risulta, invece, preclusa nella diversa ipotesi in cui l'operatore iscritto intenda partecipare, su invito, in qualità di consorziato di un consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice. Delle due l'una: o l'operatore si iscrive autonomamente o si iscrive il consorzio stabile di cui fa parte; l'iscrizione congiunta in entrambe le forme (singola e associata) non è ammessa per evitare pratiche elusive del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di matrice codiscistica e puntualizzato nelle Linee guida ANAC n. 4/2016 recentemente aggiornate, oltre che enucleato nell'Avviso pubblicato dallo scrivente Comune.

**QUESITO N. 6**

Con la presente si evidenzia che il bando prevede per la dimostrazione del requisito requisiti di capacità economica e finanziaria in alternativa al fatturato il possesso di adeguata copertura assicurativa per l'importo pari ad almeno € 40.000,00/€ 100.000,00/€ 200.000,00 in base alla classe (autodichiarazione in cui si impegna, in caso di aggiudicazione, a stipulare apposita polizza assicurativa, della quale consegnerà copia al committente);
Si evidenzia che tale condizione è in contrasto con il codice degli appalti e la relativa normativa d'attuazione e delle stesse linee guida per servizi d'ingegneria ed architettura dell'ANAC, LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA NON PUÒ ESSERE SOPPERITO CON LA PRODUZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA;
In attesa di riscontro e/o eventuale correzione distinti saluti

*RISPOSTA N.6*

L'avviso è in linea con la vigente normativa di settore.
Si riporta quanto appresso specificato in tema di requisiti di partecipazione.

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 83, comma 4, lett. c):
"Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegato XVII, Parte I, lett. a):
"Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; Omissis.

- Linee Guida Anac n.1/2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'autorità n. 138 del 21.02.2018, paragrafo IV, 2.2.2.1.:
"il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).
Si conferma quanto stabilito nell'Avviso pubblicato dallo scrivente Comune.


62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e P.I.V.A. 00242630432 **e-mail:** protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it